

STATUTO

A.I.S.Ac. Associazione per l'Informazione e lo Studio dell'Acondroplasia APS.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione.

"A.I.S.Ac. Associazione per l'Informazione e lo Studio dell'Acondroplasia APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Milano e con durata illimitata.

L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche collaborando con analoghe strutture in campo internazionale affronta le problematiche sociali e sanitarie delle persone con Acondroplasia, e in generale di tutte le condizioni comportanti bassa statura, sostenendone il percorso di vita in tutti i suoi aspetti mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.5 lett.a D. Lgs 117/17. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà creare una rete, anche internazionale, di consulenti esperti ed erogare consulenze in ambito pedagogico-educativo, psicologico, psicomotorio, riabilitativo, organizzare iniziative di formazione e/o informazione rivolta a tutti i soggetti coinvolti nel progetto di vita della persona con disabilità (genitori, familiari, volontari, operatori sociali, operatori educativi, insegnanti e docenti, amministratori pubblici e ogni altra figura pertinente) al fine di diffondere una cultura quanto più ampia e generalizzata possibile dell'integrazione e dell'inclusione in particolare delle persone con Acondroplasia o condizioni similari.

L'associazione potrà facilitare contatti e scambio di espe-

Allegato "C"
al n.32261
di raccolta

rienze, relative ad aspetti cura, educazione o riabilitazione tra genitori di persone con Acondroplasia o tra persone con Acondroplasia. L'Associazione potrà inoltre realizzare ogni iniziativa e servizio finalizzati prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità come previsto dalla legge 328/00 (comma 1 e 2), dalla legge 104/92 e dall'art.128 del D. Lgs 112/98 anche in riferimento ai compiti sociali ed educativi delle famiglie.

2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, come da art.5 lett.i Digs 117/17. In particolare l'Associazione potrà organizzare attività culturali, artistiche o ricreative finalizzate diffondere la conoscenza dell'Acondroplasia presso la popolazione e rimuovere pregiudizi e ostacoli all'ottimale integrazione delle persone acondroplasiche e di piccola statura, realizzando così i Diritti dell'Uomo previsti dalla Costituzione Italiana.

3. ai sensi dell'art.5 D. Lgs 117/17 lett.w, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà organizzare iniziative di sensibilizzazione, advocacy lobby e diffusione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità, in particolare con Acondroplasia, ed erogare consulenze orientative di ambito legale per l'esercizio dei diritti delle persone con disabilità e altre forme di svantaggio.

4. ai sensi dell'art.5 lett. h) D.Lgs 117/17 sostegno e realizzazione di attività di ricerca scientifica sulla prevenzione e il trattamento dell'Acondroplasia, in collaborazione con gli enti scientifici accreditati.

5. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5 lett.z D.Lgs 117/17. L'Associazione potrà realizzare progetti finalizzati alle attività di interesse generale di cui ai punti precedenti anche contribuendo a progetti di riqualificazione sociale di beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto

ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione può predisporre regolamenti, generali o specifici, di esecuzione dello Statuto per la disciplina di rapporti fra organi e/o fra associati. Tramite regolamenti potranno pertanto essere stabilite anche le discipline di dettaglio dei procedimenti organizzativi previsti dallo statuto. I regolamenti dovranno essere approvati dall'Assemblea.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, nonché, entro i limiti quantitativi di legge, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- il consenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla Privacy.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- tenere comportamenti corretti, anche in riferimento ai rapporti con altri soci o con i beneficiari, tali da non cagionare danni patrimoniali, morali o di immagine all'associazione.

I rapporti tra l'associazione e i soci sono improntati ai principi di tutela dei diritti inviolabili della persona e di garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, o in caso di

mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'organo amministrativo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni e chiedere che sull'esclusione si esprima l'assemblea.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se deliberato dall'assemblea o se reso obbligatorio dal raggiungimento dei parametri previsti dalla normativa vigente.

Con delibera dell'assemblea degli associati, ed entro i limiti tempo per tempo previsti dalla legge, possono essere corrisposti ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali compensi individuali, purché, ai sensi dell'art.8, terzo comma, lett. a) D.Lgs 117/2017, proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

In ogni caso ai componenti degli organi associativi spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Agli associati che siano enti del terzo settore possono esse-

re attribuiti fino a 5 voti, in proporzione al numero dei loro associati, i criteri per l'attribuzione del numero di voti viene determinato da apposito regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

Il voto può avvenire con modalità telematiche purchè possa essere provata l'identità del socio votante.

Nell'avviso di convocazione può essere consentito l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea in modalità mista), a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.

Nell'avviso di convocazione, l'organo amministrativo può stabilire che l'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni previste nel comma che precede.

In assenza di espressa previsione nell'avviso di convocazione, non è ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Nei casi che precedono l'avviso di convocazione dovrà le modalità di collegamento (potendosi riservare, con successiva comunicazione, le ulteriori specifiche tecniche): in caso di assemblea organizzata con modalità esclusivamente telematica potrà essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche telematica purché con modalità atte a rilevarne il recapito e/o tramite pubblicazione sul sito internet associativo, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo e ne stabilisce la durata entro i limiti previsti dal presente statuto;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- approva eventuali regolamenti generali e specifici su proposta dell'organo amministrativo;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre:

- i) in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati;
- ii) in seconda convocazione la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devolu-

zione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere, al proprio interno, Presidente e uno o più Vice-Presidenti
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, o rendiconto economico, e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stabilire la natura, la tipologia e le modalità di attuazione delle attività diverse di cui all'art.6 D.Lgs 117/17;
- predispone i regolamenti generali o specifici da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e undici, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, di cui una per la predisposizione del Bilancio o rendiconto economico e della relazione di esercizio.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte

a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione possono essere realizzate in videoconferenza o con altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota e sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni, esclusione o recesso di uno o più amministratori, il Consiglio resta composto dai membri rimasti in carica fino alla prima riunione assembleare che provvederà a sostituirli; se però viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono senza indugio provocare una decisione degli associati perché provvedano alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dai componenti dell'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha l'uso della firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca l'organo di amministrazione almeno due volte all'anno, di cui una per la predisposizione del Bilancio o rendiconto economico e della relazione di esercizio.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

II Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'e-

esercizio delle sue funzioni; di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 Digs 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed a-

vanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- C) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il rendiconto di cassa o, nel caso di raggiungimento dei criteri previsti dalla normativa vigente, il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, in conformità all'art.13 del D.Lgs 117/17, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Al ricorrere dei casi stabiliti dal D.Lgs 117/17 l'associa-

zione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Al ricorrere dei casi stabiliti dal D.Lgs 117/17 l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone motivata richiesta al l'organo di amministrazione che la esaminerà entro 30 giorni. L'assemblea, potrà normare le modalità di attuazione dell'articolo 17 tramite apposito regolamento.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma

di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati, fermo restando il principio di prevalenza stabilito negli artt. 36 e 35, primo comma D.Lgs.117/2017.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: Marco Sessa

Firmato: Marco Maltoni Notaio

[illegible][illegible]